

STATUTO

Articolo 1 Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione culturale e di formazione extrascolastica denominata "MultiForma" in seguito indicata come Associazione.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa; l'Associazione non persegue finalità di lucro. L'Associazione ha sede in Bologna.

L'Associazione potrà assumere sedi secondarie e di rappresentanza in Italia ed all'Estero, per meglio raggiungere i propri fini associativi.

Articolo 2 Scopo e Oggetto Sociale

Lo Scopo dell'Associazione è quello di favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui; l'integrazione delle varie etnie e culture straniere giunte nel nostro paese, l'apprendimento e il miglioramento della lingua italiana e delle lingue straniere. Offrire un aiuto concreto alle famiglie con bambini piccoli ad affrontare i problemi della vita quotidiana e le difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura con un impegno mirato a sostenere i genitori in difficoltà, le giovani coppie, le famiglie monoparentali e le famiglie immigrate; promuovere ed organizzare iniziative culturali ed attività ricreative nell'ottica di una migliore fruizione del tempo libero; collaborare per il progresso civile, sociale e culturale delle collettività valorizzando anche il patrimonio di storia, tradizioni e ambiente che caratterizza le comunità locali; proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature della diffusione culturale, un sollievo al proprio disagio; diffondere l'uso sociale dei nuovi e vecchi mezzi di comunicazione visivi, audiovisivi e telematici.

A titolo esemplificativo:

- **Attività di formazione culturale e di formazione extrascolastica:** tavole rotonde, convegni, dibattiti, inchieste, seminari, proiezione di film e documentari, mostre e corsi di fotografia, di pittura, scultura, corsi di lingue straniere, corsi di lingua e civiltà italiana a stranieri, e traduzioni, storia e politica, musica, cinema e teatro; corsi di formazione extrascolastica, preparazione e perfezionamento scientifico e culturale, scambi culturali con altre associazioni in Italia ed all'estero; organizzare corsi di formazione extrascolastica per associati i quali intendano impegnarsi per la crescita della cultura, della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente. Organizzare corsi di formazione, formazione di Base, formazione professionale, formazione "On the Job"; promuovere, organizzare e svolgere l'attività di aggiornamento, formazione, istruzione e informazione, ricerca scientifica e studio, prevenzione ed educazione sanitaria, è obiettivo ritenuto principale lo svolgimento di attività formativa e di ricerca secondo le attuali normative dei programmi di Educazione Continua in Medicina - ECM del Ministero della Salute.(D.L. 299/99 e successive modificazioni e D.M. 31-5-04);
- **Attività musicali:** produrre, promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare dal mondo giovanile; organizzare eventi atti alla diffusione e valorizzazione del panorama musicale; promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani; favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica; promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali; organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità; curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza; attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati; avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio; svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
- **Attività ambientali:** studi ed iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; tutela e valorizzazione delle tecniche e dei prodotti dell'agricoltura tradizionale; partecipazioni a gruppi di studio sulle tematiche ambientali.
- **Attività ricreative:** incontri, manifestazioni in occasioni di festività, mostre, ricorrenze ed altro; realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative; organizzare manifestazioni



culturali; partecipazione e collaborazione alle attività culturali promosse dall'Università, dall'Unione Europea, dalla Regione, dagli Enti Locali.

- **Attività sportive:** Promuovere la cultura e la pratica dello sport in genere. Favorire e diffondere la cultura dello sport. E' possibile anche la gestione di impianti e strutture sportive purché utili al raggiungimento di quanto sopra.
- **Attività editoriale:** promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni di seminari di studi e di ricerche.
- **Attività di mediazione culturale:** interventi volti a favorire l'integrazione sociale di famiglie straniere e singoli individui attraverso supporto, interpretariato, accompagnamento personalizzato e orientamento.
- **Attività di servizi all'infanzia:** offrire una serie di servizi di aiuto alle famiglie rivolti a bambini di più fasce di età.

Articolo 3 Durata dell'Associazione

L'Associazione avrà durata illimitata.

Articolo 4 Obblighi e Divieti

L'associazione:

- non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse di tipo accessorio;
- non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, e salvi gli obblighi di legge;
- deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse di tipo accessorio, ovvero costituendo con tali utili ed avanzi di gestione riserve vincolate ai suddetti fini;
- dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con attività analoga e similare o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- deve redigere apposito bilancio o rendiconto annuale;
- obbligo di trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- intransmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e tra morti nonché divieto di rivalutazione della stessa.

Articolo 5 Soci

Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, di ogni nazionalità, che ne condividano gli scopi e le finalità.

I Soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci onorari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di partecipazione, e risultino in regola con il pagamento della quota annua.

I Soci Benemeriti sono coloro i quali erogano liberalità in denaro o natura all'Associazione, la quale provvede ad annotarli, qualora essi ne facciano richiesta, nell'apposito registro dei Soci Benemeriti. Non hanno diritto di voto in Assemblea purché non ricoprano la qualifica di Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio per meriti in campo culturale e possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto, se non ricoprenti anche la qualifica di Soci Ordinari.

L' ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente; il Consiglio direttivo esaminati i requisiti previsti dell' aspirante socio avrà il compito, entro trenta giorni, di esprimersi sulla decisione per iscritto, motivando l'eventuale diniego. Nel caso in cui la domanda venga respinta l' interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l' assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e dei terzi;
- d) versare la quota associativa annuale.

Specularmente ogni associato ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il



diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. In ossequio a ciò non è assolutamente permessa la delega per la partecipazione all'Assemblea dei Soci.

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da spedirsi presso la sede legale. Il Socio receduto non ha diritto al rimborso della quota annua.

Articolo 6 Condizioni d'Ammissione

L'ammissione dei nuovi Soci all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su presentazione scritta da parte di un Socio, previa dichiarazione scritta da parte dell'interessato di non avere a proprio carico pendenze penali. L'interessato dichiara inoltre, per iscritto, di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Entro sette giorni dalla comunicazione scritta della delibera di ammissione, l'interessato è tenuto, come condizione per l'acquisto della qualità del Socio, al versamento presso le casse sociali di una somma non inferiore a quella prevista per la quota associativa. L'interessato acquista la qualità di Socio a far corso dalla data del versamento.

La qualità di Socio Ordinario è acquisita automaticamente.

La qualità di Socio Onorario, sussistendone i requisiti, è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'adesione in qualità di Socio Ordinario.

Articolo 7 Cessazione del Rapporto

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni, da comunicarsi, presso la sede dell'associazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre di ogni anno; in caso di comunicazione tardiva, il Socio sarà considerato tale per tutto l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della relativa quota associativa;
- per espulsione approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri, per violazione della legge o dello Statuto o per altri gravi motivi;
- per decesso.

Articolo 8 Organi dell' Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario-Tesoriere.

Articolo 9 Assemblea

All'assemblea partecipano tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Non è prevista la rappresentanza di soci da parte di altri soci mediante delega. L'Assemblea dei Soci, ordinaria ovvero straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede sociale previa idonea comunicazione mediante lettera, fax o e-mail con un preavviso di 10 (dieci) giorni.

La convocazione è decisa dal Consiglio Direttivo e deve indicare luogo, data e ora di riunione della convocazione. Di detta Assemblea verrà redatto apposito Verbale.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approva il Bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
3. esprime il proprio parere sull'attività dell'Associazione;
4. delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in rispetto dell'articolo 21 del Codice Civile, e cioè:

- a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione la deliberazione pur venendo meno la metà degli associati;
- nella deliberazione di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti le responsabilità degli amministratori essi non hanno voto;
- per delibere concernenti modifiche all'atto costitutivo ovvero allo statuto, occorrono contestualmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono contestualmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il pari voto.

L'Assemblea delibera in merito al bilancio consuntivo, agli indirizzi ed alle direttive generali dell'associazione, alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro ad essa demandato dalla legge.

Articolo 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e nomina il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. Le cariche possono essere cumulabili.

Il Consiglio Direttivo:

1. stabilisce le linee guida dell'Associazione;
2. delibera in merito ai Soci;



3. fissa la quota annuale ed i tempi e le modalità di versamento;
4. redige e propone il rendiconto annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri secondo le modalità previste per le riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Le delibere sono a maggioranza dei presenti.

E' vietata la rappresentanza mediante delega.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di mancanza di un membro del Consiglio, l'Assemblea dei Soci provvederà alla sostituzione mediante apposita nomina entro e non oltre 90 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, tra cui a mero titolo esemplificativo stabilire l'ammontare delle quote sociali. La straordinaria amministrazione, come ad esempio modifiche statutarie ed all'atto costitutive, spettano all'Assemblea nel rispetto del dettato dell'articolo 10 del presente Statuto.

I Consiglieri decadono, oltre che per decesso:

- per dimissioni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno novanta giorni;
- per revoca per giusta causa, da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Soci Onorari o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo della totalità dei Soci.

Il Presidente non può contestualmente ricoprire la carica di Amministratore Delegato.

Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, salva la rifusione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della loro attività di amministrazione. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, indicandone le ragioni, la corresponsione di un equo compenso, comunque nei limiti di cui all'art. 10 punto 6 lett. c) del Decreto Legislativo 460/97; in tal caso la delibera dovrà essere approvata dalla successiva Assemblea.

Articolo 11 Il Presidente, il vice presidente e il segretario-tesoriere

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. L'incarico ha durata triennale rinnovabile, egli rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente:

1. convoca e presiede l'assemblea dei Soci;
2. rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi;
3. adempie agli incarichi conferitogli dall'assemblea;
4. relaziona ai Soci durante l'Assemblea Ordinaria.

In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il Segretario coordina le attività dell'Associazione e la gestione economico/patrimoniale della stessa.

Redige i verbali dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.

E' il tesoriere dell'Associazione.

Articolo 12 Patrimonio

I proventi con i quali l'associazione provvede alla propria attività sono:

- Le quote sociali;
- Le eventuali eredità, donazioni e legati;
- I contributi pubblici e da privato, mobiliari ed immobiliari;
- Attività commerciali non prevalenti e commerciale marginali.

L'associazione potrà infine svolgere ogni attività direttamente connessa di tipo accessorio, tale ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che sia comunque fonte di reperimento dei fondi necessari a finanziare le attività istituzionali.

Al fine di reperire i mezzi materiali ed economici, necessari al perseguimento dello scopo, l'associazione potrà svolgere attività propagandistica per la raccolta di fondi e finanziamenti, e per l'instaurazione di rapporti di collaborazione volontaristica. In merito si sottolinea che tale attività di raccolta fondi avrà carattere di occasionalità e potrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ovvero campagne di sensibilizzazione. I beni ceduti in tali sedi dovranno essere di modico valore.

I soggetti che potranno in essere le attività previste dallo scopo dell'associazione saranno coloro i quali, soci o non soci, renderanno i propri servizi direttamente agli associati.

L'associazione non può, in nessun caso, distribuire gli utili delle attività fra gli associati. Gli utili dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni in denaro, le attività, le donazioni ed i legati, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla accettazione e sull'utilizzazione di essi, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

L'esercizio sociale si intende dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio direttivo dovrà redigere apposito rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.



Articolo 13 Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, a norma dell'articolo 21 comma 3 cod. civ., dall'Assemblea, la quale provvede contestualmente alla nomina di uno o più Liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio dell'associazione, nel rispetto della legge e dello statuto.

Articolo 14 Clausola Compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e l'Associazione, in dipendenza del presente statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone disciplina inderogabile, saranno decise da un Unico Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'Arbitro dovrà terminare la sua attività entro novanta giorni dalla sua nomina.

L'Arbitro avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irritale, salvo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

